

BREVIARIA IURIS

a cura di GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

- 1 - G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile*
- *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale*
- 2 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare*
- 3 - F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile*
- *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale*
- 4 - A. CRESPI - F. STELLA - G. ZUCCALÀ - *Commentario breve al codice penale*
- *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale*
- 5 - P. MARCHETTI - L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve al diritto della concorrenza (Antitrust, Concorrenza sleale, Pubblicità, Marchi, Brevetti, Diritto d'Autore)*
- 6 - G. CONSO - V. GREVI - *Commentario breve al nuovo codice di procedura penale (opera esaurita)*
- *Commentario breve al nuovo codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale*
- 7 - V. CRISAFULLI - L. PALADIN - *Commentario breve alla Costituzione*
- 8 - G.L. PELLIZZI - G. PARTESOTTI - *Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni*
- 9 - G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale (opera esaurita)*
- 10 - A. ROMANO - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*
- 11 - G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari (2 tomi)*
- 12 - M. GRANDI - G. PERA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro*
- 13 - F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*

FAUSTO POCAR
Ordinario dell'Università di Milano

COMMENTARIO BREVE AI TRATTATI DELLA COMUNITÀ E DELL'UNIONE EUROPEA

con la collaborazione di

ADELINA ADINOLFI
SIMONA ANTONINI
SILVANA ARBIA
CATERINA AZZOLINI
MARIA C. BARUFFI
FRANCESCO BESTAGNO
DELFINA BONI
PAOLO BORGHI
ANDREA CAPUSSELA
ROBERTA CLERICI
MASSIMO CONDINANZI
MARIA TERESA D'ALESSIO
MARINA FRANCHI FIOCCHI
LUIGI FUMAGALLI
CARLA GULOTTA
COSTANZA HONORATI
ALESSANDRA LANG
ALESSANDRA LUCCHINI
ALBERTO MALATESTA

SILVIA MANSERVISI
MARIA MIGLIAZZA
ELSA MILANESI
FRANCESCO MUNARI
IVANA PALANDRI
NICOLETTA PARISI
MARCO PEDRAZZI
ALESSANDRA PIETROBON
PAOLA ANNA PILLITU
GAVINO PINNA
PAOLA PIRODDI
DINO RINOLDI
LUIGI RUSSO
MARGHERITA SALVADORI
VINCENZO SALVATORE
ANDREA SANTINI
GIULIO SGARBANTI
GABRIELLA VENTURINI
ILARIA VIARENGO



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2001



5. Dichiarazione del Belgio sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Nell'approvare il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il Belgio dichiara che, in base agli obblighi che gli incombono in forza della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967, procederà, secondo quanto stabilito alla lettera d) dell'articolo unico di tale protocollo, all'esame individuale di ogni domanda d'asilo presentata da un cittadino di un altro Stato membro.

6. Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea. Il Belgio, la Francia e l'Italia osservano che, sulla base dei risultati della Conferenza intergovernativa, il trattato di Amsterdam non risponde alla necessità, riaffermata al Consiglio europeo di Madrid, di progressi sostanziali sulla via del rafforzamento delle istituzioni.

Questi paesi considerano che un tale rafforzamento è una condizione indispensabile per la conclusione dei primi negoziati di adesione. Essi sono determinati a dare al protocollo sulla composizione della Commissione e la ponderazione

dei voti tutto il seguito appropriato e considerano che un'estensione significativa del ricorso al voto a maggioranza qualificata fa parte degli elementi pertinenti di cui occorrerà tenere conto.

7. Dichiarazione della Francia sulla situazione dei dipartimenti d'oltremare alla luce del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea. La Francia considera che l'attuazione del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea non riguarda il campo di applicazione geografica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmato a Schengen il 19 giugno 1990, quale definito dall'art. 138, par. 1 di tale convenzione.

8. Dichiarazione della Grecia relativa alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle associazioni o delle comunità religiose. Con riferimento alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, la Grecia ricorda la dichiarazione comune sul Monte Athos allegata all'atto finale del trattato di adesione della Grecia alle Comunità europee.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ART. 35 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, MODIFICATO DAL TRATTATO DI AMSTERDAM

In occasione della firma del trattato di Amsterdam, il 2 ottobre 1997, la Repubblica italiana, depositaria del trattato, ha ricevuto, a norma dell'art. 35 del trattato sull'Unione europea, modificato dal trattato di Amsterdam, le seguenti dichiarazioni:

«All'atto della firma del trattato di Amsterdam, hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo le modalità di cui all'art. 35, par. 2 e 3;

il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d'Austria, secondo le modalità di cui al par. 3, lettera b).

Nell'effettuare tale dichiarazione, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica

d'Austria si riservano il diritto di prevedere nelle loro legislazioni nazionali che nel caso in cui una questione concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui all'art. 35, par. 1, sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione dovrà adire per tale questione la Corte di giustizia.»

Inoltre, il Regno dei Paesi Bassi ha dichiarato che i Paesi Bassi accetteranno la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a norma del succitato art. 35: il governo dei Paesi Bassi, sta ancora esaminando, in base al par. 3 di detto articolo, se la facoltà di adire la Corte possa essere conferita a giurisdizioni diverse da quelle le cui decisioni non possono essere oggetto di ricorso.

TRATTATO DI NIZZA *

che modifica il trattato sull'Unione europea,
i trattati che istituiscono le Comunità europee
e alcuni atti connessi

(Nizza, 26 febbraio 2001)

* In *GUCE*, C 80/2001 del 10 marzo 2001. Il trattato non è attualmente in vigore. Ai sensi dell'art. 12 disposizioni transitorie e finali del trattato stesso l'entrata in vigore è prevista per il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Commento a cura di: M.C. Baruffi (artt. 18 CE, 133 CE, 181 a) CE, 189-191 CE, 207 CE, 210 CE, 214-215 CE, 217 CE, 219 CE), A. Malatesta (artt. 27 A-27 E TUE, 40-40 B TUE, 43-43 B TUE, 44-45 TUE, 11-11 A CE, 100 CE, 111 CE, 123 CE, 159 CE, 161 CE, 263 CE, 266 CE, 279 CE, 5 Tr. Nizza), M. Migliazza (artt. 175 CE, 220-225 A CE, 229 A-230 CE, 245 CE, 290 CE, 6-13 Tr. Nizza), M. Pedrazzi (artt. 7 TUE, 17 TUE, 23-25 TUE, 29 TUE, 31 TUE, 46 TUE, 13 CE, 247-248 CE, 254 CE, 300 CE, 309 CE), I. Viarengo (artt. 67 CE, 137 CE, 139 CE, 144 CE, 157 CE, 257-259 CE).